

CONTRATTO D'APPALTO

PROGETTO

PROGETTO BIOCLIMA-TIC: Foreste, zone umide e agroecosistemi per il clima e la biodiversità nel Parco del Ticino

**INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI HABITAT DI QUERCETO -
COMUNI DI SESTO CALENDE, BOFFALORA SOPRA TICINO E MAGENTA**

CUP C62H22000490009

DATI APPALTO

Codice Identificativo Gara (CIG) **9967431843**

Contratto A corpo

TOTALE A BASE D'ASTA € 132.947,94, oltre IVA, di cui € 3.988,44 oltre IVA per oneri di sicurezza

IMPORTO CONTRATTUALE € XXXX oltre IVA

Il Responsabile del Progetto
Dott.ssa Valentina Parco

TRA

- Il Parco lombardo della Valle del Ticino, con sede in via Isonzo n. 1, Pontevecchio di Magenta, nella persona di Fulvio Caronni, Responsabile U.O.9, nato a Saronno il 25.12.1962, domiciliato per la sua carica presso il Parco del Ticino, in Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI), di seguito denominato anche "Committente" o "Stazione Appaltante";
-, legale rappresentante, con sede in, C.F., di seguito denominata "Appaltatore";

PREMESSO

- che in data è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto sulla piattaforma telematica di e-Procurement Sintel;
- che, entro il termine di presentazione fissato dalla richiesta di preventivi per le ore, è pervenuto a mezzo piattaforma Sintel n preventivo;
- che, all'esito della valutazione del preventivo citato, con determinazione n., l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva a, per un importo dei lavori pari a €, oltre a € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
- che il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 del d. lgs. 36/2023 è stato verificato positivamente;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione degli INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI HABITAT DI QUERCETO - COMUNI DI SESTO CALENDE, BOFFALORA SOPRA TICINO E MAGENTA da realizzarsi nell'ambito del PROGETTO BIOCLIMA-TIC: Foreste, zone umide e agroecosistemi per il clima e la biodiversità nel Parco del Ticino - CUP C62H22000490009, secondo le previsioni e le modalità tecniche contenute nella documentazione posta a base dell'affidamento, che qui si intende integralmente richiamata.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.

136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento al seguente codice CIG: 9967431843.

Art. 3 - Ammontare del contratto

3. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in €, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, derivante da quanto offerto dall'Appaltatore in sede di affidamento.
4. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:
 - a. € per lavori;
 - b. € per oneri della sicurezza;
 - c. € costi della manodopera.
5. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'Appaltatore dichiara di conoscere.
6. Il contratto è stipulato "a corpo".

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. L'intero ammontare dei lavori afferisce alla categoria OG 13, classifica I.

Art. 5 - Domicilio dell'Appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede, così come indicata nelle premesse del presente contratto.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxx, su cui sono delegati ad operare i seguenti soggetti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Art. 6 - Termini di esecuzione – penali

1. I lavori decorreranno dalla sottoscrizione del relativo verbale di consegna da parte del legale rappresentante dell'impresa e del Committente.
2. Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 100 (cento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna per gli interventi principali (operazioni di sfalcio della rinnovazione di specie esotiche a carattere infestante, di sradicamento della vegetazione esotica a carattere infestante, di taglio selvicolturale, di messa a dimora dei rinfoltimenti forestali) e comunque entro il 31/12/2023. Il tempo utile per

ultimare i lavori di cure colturali durante la stagione vegetativa 2024 è fissato entro il 30 settembre 2024.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori imputabile all'Appaltatore, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. In ogni caso la penale non potrà risultare superiore al 10,00% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno patito dalla Stazione Appaltante.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione:
 - a. delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
 - b. dello stato di avanzamento dei lavori;
 - c. delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;
 - d. delle cautele adottate affinché, alla ripresa, le opere possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
 - e. della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. Nel caso in cui, successivamente alla consegna dei lavori, sorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Art. 8 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. Le spettanze relative all'incarico verranno liquidate, a 30 giorni DFFM dalla presentazione di regolare fattura.
2. La fatturazione avverrà in modalità elettronica; ciascuna fattura dovrà riportare il nome del progetto PROGETTO BIOCLIMA-TIC: Foreste, zone umide e agroecosistemi per il clima e la biodiversità nel Parco del Ticino - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI HABITAT DI QUERCETO - COMUNI DI SESTO CALENDE, BOFFALORA SOPRA TICINO E MAGENTA e il codice CIG 9967431843 della presente procedura, nonché l'indicazione della determina di affidamento.

Art. 10 - Eccezioni e riserve

1. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a riconoscere all'Appaltatore.

5. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 11 - Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 12 - Modalità di risoluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
3. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al foro di Milano.

Art. 13 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC o raccomandata a/r, indirizzata al Responsabile del Procedimento, il Committente può risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso in cui:
 - l'Appaltatore venga sottoposto ad una procedura concorsuale;
 - la Committenza venga a conoscenza del verificarsi di una delle ipotesi di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023;
 - l'Appaltatore sospenda arbitrariamente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuti arbitrariamente di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese per qualsivoglia ragione da parte del Committente;
 - l'Appaltatore perda la titolarità di autorizzazioni, permessi e/o licenze necessari per l'esecuzione della prestazione;
 - l'Appaltatore violi le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l'Appaltatore perda almeno uno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
 - l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
2. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni degli articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 14 - Obblighi dell'Appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'Appaltatore:
 - a. Ha depositato presso il Committente il POS;
 - b. Aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni;

- c. Dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni eventualmente concesse in subappalto.
- In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza, l'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
 - L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 - Subappalto

- Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
- I lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al subappalto è soggetta a quanto disposto dal comma 6 del presente articolo.
- Ai sensi dell'articolo 119 del d.lgs. 36/2023, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.**
- L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore.

8. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Appaltatore si impegna a utilizzare per la commessa il conto corrente dedicato di cui al precedente art. 5.
3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 17 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023.

Art. 18 - Trattamento dei dati

2. I dati forniti dagli operatori al Parco del Ticino saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
 - al personale interno all'amministrazione interessato dal procedimento di gara e suoi consulenti;
 - ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della Legge 241/1990 e sue modificazioni;
 - altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
3. Titolare dei dati: Parco Lombardo della Valle del Ticino, via Isonzo, 1 20013 Pontevecchio di Magenta.



Art. 19 - Sottoscrizione digitale

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente dalla parti.

Magenta,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.